



Ministero delle Infrastrutture

Ed dei Trasporti

Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i
sistemi informativi e statistici

Direzione generale per il trasporto marittimo e
per vie d'acqua interne
Div. 5

MINFTRA - DNAVIG
REGISTRO UFFICIALE
Prot. N. 17813 USCITA

PROVINCIA DI TORINO
PROTOCOLLO GENERALE
N° <u>113-176702</u>
DATA <u>23-10-2013</u>
STRUTTURA <u>1A8</u>
<u>12.23</u>

Roma, 18 OTT 2013

→ Alla Provincia di TORINO -
Servizio trasporti
Corso Inghilterra, 7
10138 TORINO

E, p.c. Alla Direzione Generale per la motorizzazione
Via G. Caraci, 36
00157 ROMA

Al Comando Generale del Corpo delle
Capitanerie di porto - Reparto II
SEDE

Alla Capitaneria di porto di SAVONA

OGGETTO: scuole nautiche - rilascio certificazioni di cui alla Tabella A della legge n. 264/1991
- quesito

Si fa riferimento alla nota prot. Y13-153412 del 16 settembre u.s., con cui codesta Provincia ha richiesto allo scrivente un parere in merito alla possibilità per le autoscuole e per le scuole nautiche, che non siano anche autorizzate allo svolgimento dell'attività di consulenza ex legge 264/1991, di presentare pratiche di convalida, cambio residenza, rinnovo o duplicato di patente nautica.


Al riguardo, lo scrivente ritiene che la previsione di cui all'art. 1 del D.M. 317/1995 sia dettata con specifico riferimento alle autoscuole e alle patenti di guida, e che non possa essere considerata applicabile alla materia delle patenti nautiche, sia per la specialità di quest'ultima, sia in quanto il D.M. 146/2008, che ha disciplinato organicamente la materia ed è successivo al D.M. 317/1995, all'art. 42 limita sostanzialmente l'attività delle scuole nautiche all'insegnamento e alla presentazione delle domande per gli esami, escludendo quindi le attività successive al conseguimento della patente.

Naturalmente nulla osta allo svolgimento delle pratiche successive al conseguimento della patente nautica, da parte delle scuole nautiche o autoscuole, qualora esse siano abilitate anche all'esercizio dell'attività di consulenza di cui alla legge 264/91.

E' infatti pacifico che il titolare di autoscuola che sia autorizzato anche allo svolgimento dell'attività di consulenza automobilistica, possa esercitare entrambe le attività, in quanto non si pone tra esse un profilo di incompatibilità, come chiaramente affermato dal Consiglio di Stato nel parere 3458/2011. Anzi, tale contemporaneo svolgimento di attività è l'ipotesi in pratica più frequente, pur potendo esistere scuole nautiche e autoscuole che non svolgano anche attività di consulenza, ovvero studi di consulenza (c.d. "agenzie pratiche") che non svolgono attività di insegnamento.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Enrico Maria Pujia)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'E. Pujia', written over the printed name of the Director General.